# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5786 del 18/11/2021

Oggetto DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica

Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SOLIERA (MO), VIA ARCHIMEDE N 175, richiesta dall'impresa CHIMAR SPA per l'attività di produzione imballaggi industriali, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: ARIA, IMPATTO ACUSTICO Rif

Suap n. 882/2020 Prat. Sinadoc n. 24822/2020

Proposta n. PDET-AMB-2021-5898 del 15/11/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SOLIERA (MO), VIA ARCHIMEDE N 175, richiesta dall'impresa CHIMAR SPA per l'attività di produzione imballaggi industriali, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: ARIA, IMPATTO ACUSTICO

Rif Suap n. 882/2020

Prat. Sinadoc n. 24822/2020

La dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

## **VISTO CHE:**

il giorno 11/09/2020 l'impresa **CHIMAR SPA**, con sede legale in Soliera (Mo), via Archimede 175, attraverso il proprio legale rappresentante sig. Giovanni Arletti, ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento ubicato a **SOLIERA (MO), VIA ARCHIMEDE 175**;

l'impianto intende conseguire l'AUA affinchè sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali: **ARIA**, **IMPATTO ACUSTICO**; modifica dell'AUA rilasciata dalla Provincia di Modena con det. n. 321 del 12/08/2014.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

Il SUAP ha comunicato all'impresa istante ed agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota protocollo 43699 del 11/09/2020 rif. Suap 882/20 assunta agli atti di ARPAE con protocollo 130442 del 11/09/2020;

con protocollo 166314 del 17/11/2020 ARPAE ha comunicato al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

il SUAP ha richiesto all'impresa istante le integrazioni poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE con nota acquisita con protocollo 180683 del 14/12/2020;

Il 21/05/2021 ARPAE con protocollo 81128 ha inviato al Suap dell'Unione Terre d'Argine, per il successivo inoltro alla ditta, comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, vista l'istruttoria tecnica di Arpae – Distretto Area Nord, prot. n. 62101 del 21/04/2021.

La ditta ha inviato osservazioni assunte al protocollo di ARPAE con n. 111596 del 16/07/2021 e n.113126



del 20/07/2021.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

-Il Distretto Area Sud – Carpi, con protocollo n.125683 del 10/08/2021 trasmette contributo istruttorio dal quale risulta la conformità in deroga alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Il Comune di Soliera, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, protocollo n. 184275 del 18/12/2020, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere, in relazione gli aspetti urbanistici; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, protocollo n. 7199 del 18/01/2021;

Il Comune di Soliera, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 184275 del 18/12/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

#### VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.

Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'art. 272 comma 2 del medesimo decreto.

Con Determinazione n.4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvati i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle



autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la I. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva:

## VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

#### **RICHIAMATI**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n. 106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale



di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

#### **DATO ATTO:**

che il responsabile del procedimento, Dott. Fausto Prandini, Funzionario Unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis I.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

#### **DETERMINA**

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

 di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta CHIMAR SPA Codice Fiscale/P.IVA 02621180369 per lo stabilimento ubicato in Comune di SOLIERA (MO), VIA ARCHIMEDE 175, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Soliera

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provv. n.321 del 12/08/2014 dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

- 2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
  - "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento
  - "Allegato Impatto Acustico"
- 3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC



Modena (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (I.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

- 5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- 6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
- 7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine ai fini del consequente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- 9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
- 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- 11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
- 12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.